

Bruxelles, 14 luglio 2023
(OR. en)

11864/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0223(NLE)**

**JAI 1015
FRONT 235
VISA 148
SIRIS 60**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 385 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 385 final.

All.: COM(2023) 385 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2023
COM(2023) 385 final

2023/0223 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

RELAZIONE

Nel giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018/473)).

Il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 (di seguito, "regolamento sullo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti" o, in forma abbreviata, "regolamento BMVI") è stato adottato il 7 luglio 2021.

Scopo del regolamento BMVI è esprimere solidarietà fornendo assistenza finanziaria agli Stati (membri) che applicano le disposizioni dell'*acquis* di Schengen in materia di frontiere esterne. Tale regolamento costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen a cui partecipano i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'*acquis* ("paesi associati Schengen" o "paesi associati").

La Commissione ha inoltre presentato una proposta (COM(2018) 375) volta ad istituire un quadro di disposizioni comuni applicabili a sette fondi a gestione concorrente, compreso il BMVI. Il regolamento (UE) 2021/1060 (di seguito, "regolamento recante disposizioni comuni") è stato adottato il 24 giugno 2021.

Il 1° settembre 2021 l'Islanda ha notificato la sua decisione di accettare il contenuto del regolamento BMVI e di recepirlo nel suo ordinamento giuridico. La Commissione formula la presente proposta prima di aver ricevuto la notifica sull'adempimento degli obblighi costituzionali da parte dell'Islanda, onde evitare di abbreviare i tempi utili per l'effettiva applicazione del regolamento BMVI in tale paese. In linea con il considerando 75 del regolamento BMVI, la conclusione di un accordo in tal senso dovrebbe avvenire dopo che il paese interessato abbia informato per iscritto che sono stati soddisfatti tutti i suoi requisiti interni.

L'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento BMVI prevede che si adottino "intese" per specificare la natura e le modalità della partecipazione al BMVI da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, a norma delle disposizioni dei rispettivi accordi di associazione. Tali intese assumono la forma di accordi conclusi dall'Unione con i paesi associati Schengen a norma dell'articolo 216 TFUE.

Gli accordi dovrebbero inoltre definire il contributo finanziario di tali paesi al bilancio dell'Unione per il BMVI. I contributi finanziari dovrebbero essere calcolati in proporzione al prodotto interno lordo di ciascun paese associato rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

In virtù degli accordi di associazione Schengen, i paesi associati sono tenuti ad accettare integralmente le misure dell'Unione, compreso il regolamento BMVI, che si basano sull'*acquis* di Schengen o ne costituiscono uno sviluppo.

Il bilancio dell'Unione assegnato al BMVI dovrebbe essere attuato a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito, "regolamento finanziario"). I paesi associati Schengen devono inoltre adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal TFUE e dal diritto dell'Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE stesso.

Per quanto riguarda il regolamento recante disposizioni comuni, non tutte le disposizioni e gli allegati in esso contenuti sono applicabili al BMVI. È inoltre necessario adeguare

l'applicazione dei principi stabiliti in alcune disposizioni di detto regolamento per tener conto dello status dei paesi associati Schengen.

Gli accordi, tra l'altro, introducono meccanismi specifici che consentono di adeguarli rapidamente in caso di modifiche della legislazione chiave dell'Unione rilevanti ai fini della loro attuazione, quali il regolamento finanziario e il regolamento recante disposizioni comuni.

Gli accordi dovrebbero garantire che la revisione intermedia del BMVI tenga conto di eventuali ritardi nella partecipazione dei paesi associati Schengen.

Per i controlli finanziari e di bilancio, gli Stati membri sono soggetti a obblighi orizzontali (ad esempio, la competenza della Corte dei conti e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dell'EPPO e della Commissione) derivanti direttamente dal trattato o dal diritto derivato dell'Unione, compreso il regolamento recante disposizioni comuni di cui sopra. Tali obblighi si applicano ipso facto agli Stati membri e quindi non sono prescritti dal regolamento BMVI. Di conseguenza, essi devono essere estesi ai paesi associati tramite l'accordo contemplato dalla presente proposta.

Gli accordi contengono anche una disposizione sul sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Ciò è necessario alla luce dell'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, in cui si specifica che le eventuali entrate residue generate dall'ETIAS dopo la copertura dei costi di funzionamento e di manutenzione dello stesso debbano essere assegnate al bilancio dell'Unione. Per applicare in maniera equa l'articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240 a tutti gli Stati partecipanti a tale regolamento, nel caso in cui le entrate residue fossero assegnate al bilancio dell'Unione il contributo dei paesi associati allo strumento tematico del BMVI dovrebbe essere ridotto in misura proporzionale.

L'Unione dovrebbe concludere accordi con ciascuno dei quattro paesi associati Schengen. La presente proposta riguarda l'accordo con l'Islanda.

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Scopo della presente proposta è la firma di un accordo tra l'Unione e l'Islanda sul contributo del paese allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 e sulle disposizioni complementari necessarie ai fini di tale partecipazione. La proposta riguarda la terza generazione di questo tipo di accordi.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

n.p.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

n.p.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La presente proposta relativa alla firma dell'accordo si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, e sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione e, pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per attuare quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, vale a dire l'adozione di intese con i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che specifichino la natura e le modalità della loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

- **Scelta dell'atto giuridico**

n.p.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.p.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente, considerando che la proposta è collegata alla gestione del programma ed è finalizzata alla firma di un accordo internazionale che è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. L'Islanda, al pari degli Stati membri dell'UE, seguirà le norme definite nel regolamento che istituisce lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e negli articoli applicabili del regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento finanziario.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

n.p.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 10 e l'allegato del progetto di accordo illustrano le disposizioni relative al contributo finanziario annuale del paese associato al bilancio del Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

All'Islanda si applicheranno tutti gli obblighi in materia di sorveglianza, rendicontazione, performance e valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/1048.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non necessaria.

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome dell'Unione.

La Commissione ha presentato una proposta separata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo allegato tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027¹. Il Consiglio dovrà adottare la presente decisione previa approvazione del Parlamento europeo.

¹ COM(2023) 394

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati² con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari dei paesi associati e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio³. I negoziati con l'Islanda si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 14 febbraio 2023.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/1148 si basa sull'*acquis* di Schengen e la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha deciso di recepirlo nel proprio diritto interno. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁴. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

² Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116).

³ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dalla Commissione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente